



Corrado Del Bò

(professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche:
una sfida per la laicità? ***

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La libertà religiosa e le regole alimentari religiose - 3. Le regole alimentari religiose e la laicità dello Stato - 4. Il menù quaresimale - 5. L'immunità dall'esposizione - 6. Conclusioni.

1 - Introduzione

Nel 2015, un'ordinanza del sindaco di Chalon-sur-Saône, una città francese del dipartimento della Saona e Loira, nella regione della Borgogna-Franca Contea, abolì i menù privi di carne di maiale, che erano stati introdotti nelle mense scolastiche locali già dal 1984 per venire incontro ai bambini di famiglie musulmane ed ebraiche. La contesa giudiziaria che ne nacque per iniziativa della Ligue de défense judiciaire des musulmans si è per il momento risolta con l'annullamento dell'ordinanza da parte del Tribunale amministrativo di Digione¹.

La scelta del sindaco, esponente della forza politica Les Républicains, realizzava quanto già ebbe a prefigurare la leader del Front National, Marine Le Pen, dopo aver vinto le elezioni amministrative del 2014 in dieci città della Francia: nei menù delle mense di tutte le scuole pubbliche dei comuni guidati dal Front National, dichiarò all'epoca Le Pen, non sarebbe stata più tenuta in considerazione alcuna esigenza religiosa, poiché menù religiosamente orientati costituirebbero "un attacco alla laicità"². Di fronte all'obiezione per cui misure di questo tipo determinerebbero una

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Tribunal Administratif de Dijon, Jugement (1502100, 1502726) du 28 Août 2017: *Décision de la Ville de Chalon-sur-Saône concernant les menus de substitution dans les cantines scolaires*, pp. 1-6.

² Le dichiarazioni di Marine Le Pen possono essere ascoltate a questo link: www.huffingtonpost.fr/2014/04/04/video-marine-le-pen-fin-menùs-porc-cantines-villes-fn_n_5089653.html, ultimo accesso: 17 dicembre 2018.



discriminazione, l'allora vice-presidente del Front National, Florian Philippot, replicò: "Nessuna discriminazione. Ma non si possono accettare divieti imposti dalla religione"³.

In questo saggio non intendo soffermarmi sulla vicenda di Chalon-sur-Saône⁴. Ritengo che sia infatti più utile concentrarsi sulle dichiarazioni dei due esponenti del Front National, che mi pare possano chiarire alcuni equivoci teorici che si creano nel dibattito pubblico relativamente al rapporto tra laicità delle istituzioni da un lato e libertà religiosa degli individui dall'altro. In questo modo, peraltro, quel che dirò potrebbe rivelare qualcosa di interessante sulla scelta del sindaco, contribuendo a illuminarla meglio sul piano del ragionamento che ci sta, o ci potrebbe stare, dietro.

In particolare, discutere le affermazioni di Le Pen e Philippot permette di arrivare a fissare tre punti teorici distinti: primo, come vedremo nel prossimo paragrafo, che la predisposizione di menù religiosamente orientati nelle mense non costituisce affatto un attacco alla laicità dello Stato; secondo, come mostrerò nel terzo paragrafo, che la tesi per cui le regole alimentari religiose sarebbero divieti imposti dalla religione è un modo retoricamente efficace, ma argomentativamente fragile, di porre la questione; terzo, come chiarirò nei paragrafi quarto e quinto, che a volte, di fronte all'alternativa tra escludere alcuni alimenti dai menù scolastici oppure fornire una pluralità di opzioni alimentari, è bene prediligere la prima soluzione.

2 - La libertà religiosa e le regole alimentari religiose

Le regole alimentari religiose (d'ora innanzi, RAR) sono un variegato complesso di prescrizioni che possono essere suddivise in due grandi categorie, a seconda che definiscano l'idoneità al consumo dei cibi oppure l'idoneità delle metodiche della sua preparazione e conservazione. Nella prima categoria rientrano i divieti di cibarsi di certi tipi di animali o di loro

³ Le dichiarazioni di Florian Philippot possono essere ascoltate a questo link: www.bfmtv.com/politique/cantines-scolaires-fn-est-defavorable-a-linterdiction-porc-748519.html, ultimo accesso: 17 dicembre 2018.

⁴ Per un'analisi di questa vicenda, sia per quel che riguarda gli aspetti più strettamente giuridici sia per quel che concerne il retroterra socio-culturale all'interno del quale essa si è svolta, rimando a U. GAUDINO, *L'alimentazione halal e le sfide alla laïcité francese: il caso dei menù alternativi nelle mense scolastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 40 del 2018, pp. 1-18.



singole parti, oppure certi mescolamenti di alimenti; alla seconda appartengono invece la richiesta di adeguate modalità di macellazione degli animali e l'obbligo religioso di utilizzare recipienti e stoviglie diversi per i diversi tipi di alimenti⁵.

In relazione alla prima tesi che voglio arrivare ad argomentare (preparare menù religiosamente orientati non è una violazione della laicità dello Stato), occorre innanzitutto chiarire i termini di fondo della questione, a partire dal concetto di laicità che caratterizza l'ordinamento giuridico francese. Benché possa talora generare derive ostili alla religione e benché alcuni suoi presupposti (storici e teorici) possano essere letti come parte di un più generale progetto di secolarizzazione della società, la laicità francese non va necessariamente intesa come affermazione e difesa di una posizione antireligiosa, che ha come fine quello di contrastare o addirittura combattere la religione. Il suo punto centrale, guardando al dato normativo, è squisitamente liberale e consiste nella definizione di una rigida separazione istituzionale tra Stato e Chiesa (o, meglio, Chiese); in questo senso, le istituzioni non devono favorire od ostacolare una o più dottrine religiose, ovvero, e in breve, devono essere neutrali. Allo stesso tempo, però, la Francia garantisce la libertà di religione, sicché la laicità delle istituzioni non può che abbinarsi con la tolleranza verso, e l'equidistanza rispetto a, tutte le dottrine religiose, il cui culto può pertanto essere liberamente esercitato dai cittadini, anche se non senza limiti⁶.

⁵ Per un quadro generale, cfr. **A. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI**, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2010; E. Ceva (a cura di), *Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti*, in *Notizie di Politeia*, 114/2014; **A. FUCILLO**, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Giappichelli, Torino, 2015; **A. FERRARI**, *Cibo, diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2016, pp. 1-13.

⁶ La *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État* è estremamente chiara da questo punto di vista: Art. 1 La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Garantisce il libero esercizio delle religioni. Art. 2 Essa non riconosce né sovvenziona alcuna religione. Ma si veda anche il Rapporto del Conseil d'État, *Un siècle de laïcité. Rapport public 2004*, La Documentation française, Paris, 2004. Cfr. anche la *Charte de la laïcité à l'école* del settembre 2013, i cui primi tre articoli stabiliscono quanto segue: "La Repubblica è laica. 1. La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge sull'intero territorio e rispetta tutte le religioni. 2. La Repubblica laica stabilisce la separazione tra le religioni e lo stato, che è neutrale nei confronti delle convinzioni religiose o spirituali. Non esiste una religione di stato. 3. La laicità garantisce la libertà di coscienza di tutti: ognuno è libero di credere o non credere. Essa permette la libera espressione delle proprie convinzioni, nel rispetto di quelle degli altri e nei limiti dell'ordine pubblico".



Da questo punto di vista, quindi, la richiesta della laicità è che la religione in generale e le singole religioni in particolare non invadano la sfera istituzionale, utilizzando la spada del potere politico per imporre i propri dogmi sui cittadini. Analogamente, però, la laicità non implica affatto che le istituzioni possano o debbano operare in modo da violare la libertà religiosa dei singoli: la spada, in questo caso, non deve essere impiegata per reprimere gli adepti di una particolare religione né per impedire loro l'esercizio della religione in cui credono, e neppure per favorire una religione sulle altre o privilegiare chi professa tale religione. La laicità è quindi "dottrina del limite", in un duplice senso: è dottrina *che limita*, poiché afferma che la religione non può penetrare nelle istituzioni, ma è anche *dottrina che incontra un limite*, in quanto l'azione dello Stato è vincolata al riconoscimento e alla tutela della libertà religiosa dei suoi cittadini.

Che cosa dire allora delle mense scolastiche comunali e delle richieste di menù che siano rispettosi delle RAR delle persone? I punti da discutere qui sono due: primo, se le RAR possono essere considerate parte della libertà religiosa dei singoli, e secondo, se lo Stato ha un dovere positivo di fornire opzioni alternative a quelle di *default* o se invece deve limitarsi al dovere negativo di non obbligare bambini a mangiare cibi che violano le RAR.

Non esiste in verità grande controversia sul primo punto. La stessa Corte EDU, nel dare ragione a un detenuto del carcere polacco di Nowogród che chiedeva una dieta vegetariana perché buddista, ha sostenuto che "osservare regole alimentari può essere considerata un'espressione diretta di credenze messe in atto nel senso dell'Articolo 9"⁷ della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione⁸. Per quanto riguarda invece il secondo punto, se accettiamo che il rispetto delle RAR sia doveroso, non può essere trascurato il fatto che gli utenti delle mense scolastiche sono tali in ragione

⁷ CEDU, *Jakóbsky v. Poland*, 7 dicembre 2010, § 45.

⁸ In base all'art. 9 della Convenzione: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui".



di un obbligo imposto dallo Stato (l'obbligo scolastico) e dunque è compito dello Stato consentire loro una corretta alimentazione, rispettosa delle RAR di ciascuno, posto che alimentarsi non è una scelta, ma una necessità.

Non è beninteso questo l'unico caso in cui il problema si pone, poiché la situazione di mobilità limitata per le persone si verifica, oltre che a scuola, anche nel caso delle carceri, degli ospedali e delle case di cura, delle caserme e delle aziende. Ovviamente, all'interno di ognuna di queste istituzioni, la mobilità è limitata per ragioni e secondo modalità diverse. Alcune sono ragioni di fatto, come quando la mensa aziendale non ha alternative reali (per esempio, per l'ubicazione dell'azienda) oppure se consideriamo le ragioni cliniche che bloccano a letto, o comunque nelle strutture ospedaliere, i ricoverati. Altre sono invece di diritto, come è per i detenuti che sono reclusi in forza di un atto del giudice penale, ma anche appunto per gli alunni delle scuole a tempo pieno che non possono uscire dagli istituti che frequentano, o per i membri delle forze armate che sono vincolati da ragioni di servizio nella propria struttura operativa.

Al di là delle differenze specifiche, il punto saliente che accomuna tutti questi casi è che attrezzarsi affinché le persone possano adeguare la propria dieta alle prescrizioni della propria religione sembra essere parte del rispetto che è dovuto alla loro libertà religiosa o di coscienza. Questo, a livello operativo, si dovrebbe tradurre o nell'offerta di un menù che comprenda più opzioni, in cui tutti coloro i quali ne usufruiscono hanno la scelta effettiva di consumare un pasto rispettoso delle proprie RAR, oppure, se il menù è fisso, nella possibilità di chiedere preventivamente una sostituzione dei piatti non adeguati alle proprie RAR.

Questa seconda ipotesi è la soluzione tipica per il caso specifico che stiamo esaminando in questo scritto, quello delle mense scolastiche, ove si verifica la classica situazione in cui l'accoglimento delle istanze minoritarie avviene rimpiazzando certi piatti che sono stabiliti come opzione di *default* nel menù ma il cui consumo comporterebbe per certuni l'infrazione delle RAR del proprio credo⁹. In altre parole, se il rispetto delle RAR è parte della

⁹ Nonostante alcune somiglianze, non si tratta a rigore di un'esenzione, dal momento che l'esenzione, in senso stretto, si ha soltanto in presenza di obblighi (morali o giuridici). Nel caso delle mense, invece, non c'è un obbligo di mangiare, ma una *necessità* di mangiare, e la richiesta riguarda la fornitura di menù alternativi, non l'esenzione dall'obbligo di cibarsi dei piatti di *default*; e se poi si fornisce un menù con la possibilità di avere un'alternativa, non si dà luogo a un'esenzione, ma a un ampliamento della possibilità di scelta. In questo senso, dunque, il ragionamento che svolgerò non si inserisce all'interno del dibattito sul rapporto tra regole ed esenzioni avviato da **B. BARRY**, *Culture and Equality*, Polity Press, Cambridge, 2001, benché in alcuni punti possa avere consonanze con esso.



credenza religiosa, e dato che le credenze religiose sono tutelate, le istituzioni pubbliche devono offrire la possibilità per le persone di non violare le proprie RAR. Se però l'alimentarsi avviene in luoghi a mobilità limitata, dove le persone sono confinate per adempiere a un altro obbligo (nel caso in esame, l'obbligo scolastico), il dovere dello Stato non può non tradursi anche nella messa a disposizione alle persone menù alternativi, rispettosi delle loro RAR, non potendo evidentemente essere il digiuno una reale opzione alternativa.

3 - Le regole alimentari religiose e la laicità dello Stato

Torniamo ora all'obiezione di Marine Le Pen, secondo cui menù religiosamente orientati violerebbero la laicità dello Stato. Tale obiezione sembra assumere una versione di laicità dissociata dalla, se non addirittura nemica della, libertà di religione; una versione per cui lo Stato ha il diritto/dovere di imporre le proprie regole anche se il loro adempimento significa per alcuni violare le proprie convinzioni in materia di religione o, in alternativa, sopportare costi importanti (per esempio, il digiuno o un pasto non completo)¹⁰. Questa versione, però, distorce profondamente la nozione di laicità trasformandola da dottrina dei limiti, nel duplice senso che abbiamo visto, a *dottrina che limita senza limiti*, una sorta di religione secolare in cui lo Stato, nel proprio agire, assume una posizione di completa cecità rispetto alla libertà religiosa dei singoli, disinteressandosi quindi della sua tutela.

Ciò non significa che la libertà religiosa dei singoli non possa essere mai limitata: se per esempio l'esercizio della libertà religiosa dei singoli comporta problemi di ordine pubblico, come è, secondo il legislatore francese, nel caso del velo islamico nelle scuole pubbliche, allora in questi casi tale esercizio va ristretto¹¹. Significa piuttosto che legiferare essendo a conoscenza degli effetti che una certa scelta può avere sulla libertà religiosa dei singoli, e magari addirittura perseguendoli, comporta il passaggio da

¹⁰ Naturalmente, nel caso di specie, è lecito nutrire dei dubbi sul fatto che tali scelte sfavoriscano, o intendano sfavorire, *tutte* le religioni e non invece soltanto alcune, o una, di esse.

¹¹ Così la Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 *encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, che è intervenuta a modificare il Code de l'éducation attraverso l'articolo 1, in base al quale "Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit".



una laicità come strumento di tutela dell'autonomia dello Stato in un quadro di libertà religiosa a una laicità parte di un progetto di secolarizzazione finalizzato a rendere quantomeno difficile la vita per la religione (o per una specifica religione, come nel caso specifico sarebbe più aderente alla realtà affermare)¹².

Ma così non accade, come appunto osservava Florian Philippot, che si finisce per accettare divieti imposti dalla religione? Direi proprio di no. Veniamo così al secondo punto che intendo fissare in questo scritto. L'affermazione di Philippot possiede un'indubbia forza retorica: a prima vista, infatti, sembrerebbe che le dottrine religiose dettino le regole in materia di refezione scolastica, imponendo allo Stato di escludere certi alimenti dai piatti dei bambini, come è per esempio per la carne di maiale. Tuttavia, a un più attento esame, si rivela poco accurata sul piano descrittivo.

Infatti, che lo Stato decida di escludere certi cibi dalle mense scolastiche per garantire il rispetto delle RAR degli utenti è un caso chiaramente diverso dal caso in cui è l'autorità religiosa a essere formalmente incaricata di redigere i menù; evidentemente, soltanto nel secondo caso l'esclusione di certi alimenti dai menù potrebbe essere considerata davvero un divieto imposto dall'autorità religiosa. Nel primo caso, invece, accade piuttosto che lo Stato accoglie alcune indicazioni in materia di alimentazione allo scopo di rispettare la libertà religiosa dei singoli, sicché il divieto non è opera delle religioni, ma dello Stato; ed è un divieto che deriva dal fatto che lo Stato fa una valutazione di tutti gli interessi in gioco, tra cui in particolare la libertà religiosa dei singoli¹³.

L'obiezione potrebbe però essere riformulata in questi termini. Non è in discussione che i fedeli di certe religioni non debbano essere costretti a cibarsi di alimenti che violano le proprie RAR, bensì la scelta di abolire *tout court* certi alimenti dalle mense scolastiche; in altre parole, è il divieto generalizzato di somministrazione di questi alimenti, anziché prevederli ma consentire l'offerta di menù alternativi, a dare linfa all'accusa che la religione decide la composizione dei menù della refezione scolastica. Anche

¹² Proprio con riferimento alle mense scolastiche francesi, cfr. **D. FERRARI**, *Scuola pubblica e convinzioni religiose: i nuovi orizzonti della laicità francese*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 24/2016, pp. 465-80.

¹³ La regola che viene prodotta a valle di questo percorso può essere giustificata sulla base di ragioni pubbliche, su ragioni cioè che non poggiano su specifiche dottrine religiose ma possono incontrare un'adesione ecumenica fondata sui valori dell'eguale cittadinanza. L'idea di ragioni pubbliche risale a Rawls, in particolare a **J. RAWLS**, *Liberalismo Politico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1994, traduzione italiana di G. Rigamonti, a cura di S. Veca.



a questa variante dell'obiezione è comunque possibile replicare, e ciò consentirà di fissare il terzo punto di questo scritto. Per farlo, però, è prima necessario considerare un'altra vicenda, questa accaduta in Italia.

4 - Il menù quaresimale

Nel febbraio del 2009, l'assessora alle Politiche educative del Comune di Roma fu investita da un'aspra polemica per aver sospeso nelle scuole elementari e medie comunali la somministrazione di carne durante i venerdì di Quaresima¹⁴. Non si trattò, a rigore, di una vera e propria sospensione, ma di una temporanea inversione col giovedì, il giorno designato per il menù senza carne nel restante periodo dell'anno. La polemica, che ebbe un qualche spazio sui media nazionali italiani, partiva dal presupposto che la scelta dell'assessora della Giunta dell'allora sindaco Gianni Alemanno dipendesse dalla volontà di venire incontro alle esigenze delle famiglie cattoliche osservanti e contestava il fatto che tale scelta imponesse il "menù quaresimale" a tutti i bambini, anche dunque a quelli le cui famiglie erano di un diverso orientamento religioso o non erano religiose affatto. L'accusa, ridotta all'osso, era (anche in questo caso) che l'assessora stava violando la laicità dello Stato. La replica dell'assessora fu che la modifica del menù veniva incontro a numerose richieste di famiglie cattoliche, che avrebbero creato alcuni fastidiosi problemi organizzativi a livello di singoli Municipi¹⁵.

Anche se la regola religiosa che prevede per i cattolici la sospensione del consumo di carne nei venerdì di Quaresima non ha alcun fondamento canonico per i minori di anni 14, cui dunque non si applica, esaminare la vicenda è comunque utile per porre una domanda di carattere più generale: una modifica generale, preventiva e in tempo religiosamente connotato di menù destinati a persone in situazione di mobilità limitata (in questo caso

¹⁴ La vicenda è raccontata qui: www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/mense-stretta/mense-stretta/mense-stretta.html, ultimo accesso: 17 dicembre 2018. In maniera interessante, lo stesso tipo di polemica si è generata nel 2011 a Pietrasanta, ma con una significativa differenza; in quel caso alcuni genitori di fede cattolica hanno contestato il Comune per non aver previsto un menù senza carne in periodo quaresimale (iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2011/03/11/news/carne-nel-menu-della-quaresima-i-genitori-degli-alunni-si-ribellano-1.2369676 - ultimo accesso: 17 dicembre 2018).

¹⁵ Parte della polemica riguardò anche il fatto che le richieste vi fossero davvero; dai resoconti della stampa, non è chiaro se fossero già state formalizzate o solamente preannunciate.



gli alunni delle scuole comunali romane) è veramente una lesione del principio di laicità?

Tre ordini di considerazioni rendono non convenzionale la vicenda. Innanzitutto, per le modalità di trattamento della diatriba: tipicamente la richiesta di essere esonerati da un certo tipo di cibo previsto nelle mense scolastiche come opzione di *default* prende la forma di una richiesta di sostituzione (per esempio, quando si chiede un menù alternativo a quello che prevede la presenza di carni macellate secondo metodi religiosamente non appropriati), mentre qui siamo di fronte a una vera e propria scelta di fondo delle autorità pubbliche che *anticipa* la richiesta di sostituzione. In secondo luogo, per i soggetti che avanzano la richiesta: la scelta dell'assessora capitolina finisce per venire incontro (certo non inconsapevolmente) alle esigenze di un gruppo che in Italia non può essere qualificato come minoranza, sia perché numericamente cospicuo sia perché politicamente non privo di capacità d'influenza. Infine, e a dispetto di quel che le due precedenti osservazioni potrebbero far pensare, per il giudizio che darò della vicenda: difenderò infatti una posizione favorevole alla scelta dell'assessora, ma non perché ritenga doveroso il riconoscimento di un qualche diritto "speciale" per la (religione di) maggioranza, bensì perché, come cercherò di argomentare tra poco, tale posizione prefigura una proposta teorica più generale, che proverò a giustificare come la modalità corretta di dare tutela anche e soprattutto alle minoranze.

Per cominciare, va osservato che non è molto chiaro dove stia la lesione della laicità per come è stata configurata dalla Corte costituzionale italiana. Se (in Italia) la laicità è distinzione degli ordini¹⁶ e il rispetto delle RAR non è un modo per infrangere tale distinzione, non si capisce perché un'inversione del menù, finalizzata a consentire il rispetto delle RAR di alcuni e senza reale pregiudizio per il menù degli altri, possa dare luogo a questa accusa. E se è vero che questo intervento a favore dei cattolici può essere visto come una violazione, se non del principio della laicità in senso stretto, delle sue implicazioni in termini di imparzialità ed equidistanza, è

¹⁶ Secondo numerose sentenze della Corte costituzionale italiana, a partire dalla storica sent. n. 203 del 1989, il cuore della laicità che innerva l'ordinamento italiano è un'incompetenza dello Stato a legiferare sull'ordine spirituale e della Chiesa cattolica (ma più in generale di tutte le confessioni religiose) a legiferare sull'ordine secolare. Per quanto le definizioni giuridiche non siano verità analitiche e talvolta possano essere imprecise o concettualmente inadeguate, occorre tenere a mente che è questa idea di laicità che fissa la cornice entro la quale misurare oggi, in Italia, ogni rivendicazione che assuma la laicità quale criterio della propria validità.



altrettanto vero che l'accusa cadrebbe se fossero previsti interventi analoghi in occasione di richieste simili ma provenienti da membri di altre religioni.

L'accusa sembra invece più chiara se la leggiamo con la lente della laicità come neutralità. In effetti, all'assessora si imputa di aver voluto la modifica del menù allo scopo di compiacere i cattolici e così favorire uno specifico gruppo religioso. In altre parole, i critici della scelta dell'assessora tendono a contestare l'intenzione con cui tale scelta è stata compiuta, un'intenzione che giudicano non neutrale poiché sospettano che l'assessora volesse compiacere i cattolici e/o ribadire la superiorità della religione cattolica sulle altre religioni o su scelte atee o agnostiche. Se è così, la critica diventa più chiara, ma quel che guadagna in chiarezza rischia di perderlo in termini di stringenza: infatti, guardare alla (mancata) neutralità dell'intenzione con cui è stata presa la decisione crea i problemi, ben noti alla teoria del diritto, di determinare che cosa sia l'intenzione quando si parla di un decisore pubblico che sia, o operi all'interno di, un organo collegiale e la scelta sia l'esito di un negoziato politico¹⁷.

L'unico modo plausibile per verificare l'esistenza di un'intenzione neutrale è chiederne conto a chi ha compiuto la scelta, cioè andare a vedere le ragioni che il decisore è in grado di avanzare a sostegno della scelta; e come abbiamo visto, la replica dell'assessora competente è stata che, essendo state preannunciate molte richieste di variazione, "generalizzarle" attraverso un'inversione del menu era organizzativamente più semplice. Per quanto si possa sospettare della buona fede con cui sono prese queste decisioni, in alcuni casi più che in altri, quel che alla fine conta è che tali scelte possano essere difese da ragioni pubbliche, plausibili e stringenti, come mi pare sia appunto in questo caso.

La lezione che possiamo trarre da questa vicenda non si limita però a una conclusione "al negativo", in cui ci si limita a replicare ai critici della scelta dell'assessora mostrando che nessuna delle due varianti di laicità è stata violata. Mi sembra infatti, ed è questo che rende il caso interessante, che si possa anche elaborare una giustificazione positiva indipendente, della quale in questa occasione hanno beneficiato i seguaci della religione di maggioranza, ma che potrebbe e dovrebbe essere applicata in altri casi a chi aderisce a religioni di minoranza e così offrire protezione anche a soggetti più deboli a livello pubblico.

¹⁷ Cfr., per esempio, E. DICIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 398-411.



5 - L'immunità dall'esposizione

Per spiegare che cosa intendo sostenere, è importante per prima cosa definire di che cosa esattamente stiamo parlando: la scelta della Giunta di Roma è un'imposizione generalizzata di un certo menù che incorpora *ex ante* una possibile richiesta di sostituzione di alcuni alimenti ed è stata introdotta in esplicita alternativa al modo tradizionale di considerare le RAR nelle mense scolastiche, di attribuire cioè alla singola famiglia la responsabilità di chiedere la variazione del menù. Il fatto che la richiesta provenga dalla religione di maggioranza intorbidisce le acque e occulta il punto cruciale della questione, che ora proverò a chiarire introducendo un'altra questione ancora, relativa all'esposizione del crocifisso nelle scuole elementari della Baviera, e mostrando quali differenze vi siano tra questa questione e quella delle mense romane.

Quando nel 1995 la Corte di Karlsruhe stabilì che l'obbligo di esposizione del crocifisso sancito nel *Regolamento scolastico per le scuole elementari in Baviera* del 21 giugno 1983 violava l'art. 4.1 della Legge Fondamentale, il *Land* bavarese, nello stesso anno, approvò una nuova legge (la *Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione pubblica*) in cui fu deciso che il crocifisso poteva sì essere esposto, ma si doveva tenere conto di possibili obiezioni purché fondate su "seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici" (art. 7), e che, se tali obiezioni fossero state espresse, il preside doveva prima tentare una conciliazione e alla fine comunque individuare alla fine una soluzione *ad hoc*.

La scelta bavarese, anche senza considerare il fatto che pare un modo per aggirare la decisione della Corte, è criticabile sotto almeno tre punti di vista. Innanzitutto, perché produce oneri aggiuntivi per le minoranze "deboli"; nei fatti, i credenti di altre religioni appartengono a comunità migranti o comunque di recente insediamento in Baviera, e devono scontare difficoltà di inserimento e integrazione che una messa in discussione del simbolo della religione maggioritaria potrebbe aggravare. In secondo luogo, perché la procedura espone gli atei che chiedessero la rimozione del crocifisso al rischio di essere accusati di non essere realmente infastiditi, ma di agire pretestuosamente, dal momento che, non professando alcuna religione, il simbolo rimarrebbe per loro privo di significato. Infine, perché non viene considerata l'esistenza dei dissenzienti silenziosi; quanti, cioè, potrebbero essere contrari alla presenza di un simbolo religioso e tuttavia



ritenere che non sia compito del singolo farsi carico di contestarne la presenza¹⁸.

Possiamo applicare queste tre critiche al caso delle mense romane? Certamente non la prima: la religione cattolica in Italia non è evidentemente minoranza, e per di più minoranza “debole”, nello stesso senso in cui lo sono i non cattolici in Baviera, sicché una richiesta di variazione nel menù per quelli sarebbe stata di una difficoltà molto minore di quanto non sia per questi contestare la presenza del crocifisso sui muri delle scuole. Nemmeno, a ben guardare, la seconda: non sembra che gli atei possano a qualche titolo lamentarsi se vengono serviti certi piatti per venire incontro a RAR nello stesso senso in cui possono lamentarsi se viene esposto un crocifisso nelle aule scolastiche, dal momento che nel primo caso, a differenza del secondo, non sussiste alcun tipo di svantaggio per loro; dopotutto, il contenuto del piatto è qualitativamente e quantitativamente identico su base settimanale, e non può che essere indifferente per loro il giorno in cui la carne non viene servita.

Anche la terza critica non si applica al caso delle mense romane, poiché il cambio di menù per tutti evita la necessità di richiedere piatti privi di carne e così comunicare il dissenso, laddove invece la procedura conciliativa introdotta dalla legge bavarese esige l'esatto contrario, che il dissenso venga espresso affinché si possa quantomeno considerare l'ipotesi di rimuovere il crocifisso dalle aule. È qui che, a mio parere, il confronto si fa particolarmente interessante.

Prevedere, ove possibile, procedure che evitino che il dissenso debba essere comunicato è una soluzione più persuasiva per un principio che chiamerei di “immunità all'esposizione”. Intendo con questa espressione l'idea che le credenze individuali su certi argomenti non soltanto devono trovare tutela nell'ordinamento, ma devono ottenere tutela senza che per tale tutela sia necessario che siano esposte al giudizio degli altri. Quando osservavo che la provenienza della richiesta oggetto della *querelle* romana faceva perdere di vista il punto importante, mi riferivo proprio a questo: trattandosi di una religione di maggioranza, i cui seguaci non possono ragionevolmente essere considerati in una condizione debole al punto da essere in difficoltà nell'avanzare istanze per il rispetto delle proprie RAR, si dimentica che soluzioni simili hanno il pregio di evitare di chiedere *a chiunque* di comunicare pubblicamente le proprie convinzioni, e questo può essere particolarmente importante quando sono in gioco le convinzioni di

¹⁸ Cfr. S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, CEDAM, Padova, 2008.



gruppi di minoranza, i quali gruppi divengono oggettivamente più vulnerabili quando le loro convinzioni sono esposte pubblicamente senza mediazione istituzionale.

Questa considerazione mi pare tanto più importante quanto più siamo interessati alle ricadute politiche di queste scelte: infatti, dal momento che le esenzioni, in questo caso una variazione di menù, possono dare vita a oneri aggiuntivi per i bilanci pubblici, non è improbabile che chi non ne beneficia (e non intende beneficiarne) possa percepirle come un privilegio e sentirsi vittima di un'ingiustizia. Se questo accade, il rischio concreto è che, nelle dinamiche intergruppi, le istituzioni vengano considerate come al servizio di chi beneficia delle esenzioni e costoro finiscano per essere visti come titolari di un vantaggio ingiustificato; ciò sarebbe paradossale, sia perché stiamo parlando di membri di minoranze che nei fatti sono (economicamente, socialmente e politicamente) svantaggiate, sia perché, come abbiamo visto, non possono esserci dubbi sul fatto che l'adeguamento della propria dieta alle prescrizioni della propria religione non sia un privilegio, bensì parte del diritto alla libertà di religione e di coscienza.

6 - Conclusioni

Il rispetto delle RAR delle persone e la conseguente adozione di menù religiosamente orientati nelle mense scolastiche sembrano punti difficilmente contestabili negli ordinamenti democratici contemporanei. Come però abbiamo visto discutendo le dichiarazioni di Marine Le Pen, non sono punti che possiamo dare per scontati e anzi può accadere che si possa aggrumare consenso politico contro di essi, addirittura in nome di quel valore, la laicità dello Stato, che dovrebbe servire a garantire l'eguale cittadinanza dei credenti. Quel che ho provato a fare in queste pagine è stato presentare un'argomentazione finalizzata a scongiurare sul piano filosofico questo pericolo, mostrando come garantire menù rispettosi delle RAR, nei casi in cui le persone (per obbligo di legge o necessità materiale) sono soggette a un qualche tipo di restrizione per la loro mobilità, non sia in conflitto con la laicità dello Stato ma sia anzi un dovere delle istituzioni verso la libertà religiosa dei singoli.

Ho anche poi cercato di spiegare perché una procedura che incorpori *ex ante* la richiesta di variazione del menù possa essere giustificata sulla base dell'idea che della tutela delle credenze individuali, ove possibile, debbano farsi carico le istituzioni pubbliche attraverso l'elaborazione di soluzioni adeguate, grazie alle quali il rispetto delle convinzioni personali non



necessita di un negoziato con gli altri; ciò dunque non implica che non sia necessaria alcuna giustificazione delle proprie richieste, ma soltanto che tale giustificazione debba essere rivolta alle istituzioni e, se accettata, da queste fatta propria, difesa e gestita, ricorrendo appunto a procedure che operano in maniera generalizzata.

Da questo punto di vista, il caso di cronaca italiana che ho discusso appare parzialmente inadatto, dal momento che esso riguarda la protezione di una credenza riconducibile alla religione di maggioranza e dunque non concerne la tutela di minoranze più o meno deboli. Tuttavia, non si può negare che procedure che incorporano la richiesta di variazione possano servire per proteggere anche le esigenze delle minoranze (deboli), per esempio escludendo la carne di maiale dalle mense scolastiche e ovviamente sostituendola con alimenti dal medesimo potere nutrizionale nel quadro di un menù settimanale nutrizionalmente bilanciato¹⁹. Come testimoniano le vicende da cui siamo partiti, scelte di questo tipo oggi suscitano però più di una resistenza e non dobbiamo illuderci che la loro introduzione o il loro mantenimento non siano esposti a una pletora di argomenti sulla perdita delle tradizioni, alimentari in questo caso. Poco importa che sarebbero argomenti deboli sul piano teorico, se, come temo, è grande la loro persuasività a livello politico.

¹⁹ Ma l'obiettivo più ambizioso potrebbe essere la costruzione di un menù interreligioso. Cfr., sul punto, **M.C. GIORDA, L. BOSSI**, *Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso di Milano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2016, pp. 1-40.